

## **DELIBERA N. 110/09/CSP**

**Esposto dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro nei confronti della società Telecom Italia Media S.p.a.  
(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "La7" e "Mtv")  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 giugno 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l'esposto dell'Onorevole Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario Nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, presente alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pervenuto in data 29 maggio 2009 (prot. n. 0042475), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Telecom Italia Media S.p.a. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto sin dall'inizio della campagna elettorale si rileva una presenza assai esigua del soggetto politico esponente negli spazi informativi delle emittenti La7 e Mtv, con l'attribuzione di un tempo preponderante di antenna e di parola concesso alle forze di Governo attraverso esponenti delle istituzioni e riservando la maggior parte del tempo non da questi occupato al Popolo della Libertà ed al Partito Democratico;

VISTA la nota in data 29 maggio 2009 (prot. n. 0042557) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale

sono state richieste alla società Telecom Italia Media S.p.a., le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Telecom Italia Media S.p.a. pervenuta in data 2 giugno 2009 (prot. n. 0042952), nella quale la concessionaria ha rilevato, in particolare, che:

- la segnalazione è improcedibile, in quanto non è stata inviata anche alla società Telecom Italia media S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della delibera n. 57/09/CSP, ed è generica;
- è inoltre tardiva, in quanto pervenuta oltre il termine di dieci giorni dal fatto; gli interventi tesi alla vigilanza e all'imposizione di un eventuale obbligo di riequilibrio informativo debbono essere tempestivi, non essendo legittimo ad esempio contestare nei momenti finali di una campagna elettorale una eventuale violazione delle disposizioni in tema di par condicio, per tentare di ottenere il "riequilibrio" nell'immediatezza della consultazione elettorale e quindi in un momento potenzialmente più rilevante e suggestivo per il telespettatore;
- si ricorda, inoltre, l'astensione audio – video dei giornalisti di La7 per i giorni 29 e 30 maggio 2009, come comunicata tempestivamente all'Autorità;
- dai dati del monitoraggio emerge una congrua presenza del soggetto politico segnalante all'interno del programma di informazione "Omnibus" dell'emittente La7, nelle puntate del: 4 aprile e 16 aprile 2009 (ospite Savino Pezzotta), 17 aprile seguente (ospite on. Ferdinando Adornato), 29 aprile (ospite on. Michele Vietti), 13 maggio (ospite on. Bruno Tabacchi), 16 maggio (ospite Magdi Cristiano Allam) e 20 maggio 2009 (ospite on. Pier Ferdinando Casini), e nel programma "Otto e mezzo" del 18 maggio 2009, ospite l'onorevole Pier Ferdinando Casini;

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettuata il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali "La7" e "MTV", risulta che nel periodo 3 aprile - 31 maggio 2009, sono stati rilevati i seguenti tempi del soggetto segnalante:

- TgLa7: tempo di antenna di dieci minuti e quarantasei secondi pari al 3,96% del tempo di antenna totale dei soggetti politici, di cui ventotto secondi di tempo di parola pari allo 0,39% del tempo di parola totale di tutti i soggetti politici;

- MTV Flash: tempo di antenna di cinque minuti e quarantasette secondi pari al 3,14% del tempo di antenna totale dei soggetti politici e nessun tempo di parola;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente ai programmi di approfondimento riconducibili alla testata della società Telecom Italia Media S.p.a. TgLa7 risulta che nel periodo 3 aprile - 31 maggio 2009 il soggetto segnalante ha fruito di un tempo di parola di tre ore, quarantanove minuti e sette secondi pari al 7,60% del tempo totale di tutti i soggetti politici;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione, si rileva una specifica sottopresenza del soggetto politico segnalante nei telegiornali La 7 ed MTV Flash;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, soprattutto nell'imminenza della conclusione della campagna elettorale;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che “ *nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*”;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei

programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO, pertanto, che la società in questione non ha assicurato nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi nel periodo oggetto della segnalazione, una adeguata presenza della lista denunciante sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5 della legge 28 del 2000 e dei criteri stabiliti dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP, in particolare quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dalle relative disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

alla società Telecom Italia Media Spa, esercente le emittenti televisive in ambito nazionale *“La7”* e *“MTV”*, con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, 229:

1. di trasmettere, nei notiziari *“La7”* e *“Mtv”*, a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro la conclusione della campagna elettorale in corso, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, fino alla fine della campagna elettorale, nel complesso dei propri programmi informativi, nei confronti del soggetto segnalante, i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 3 giugno 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola